



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 1094 DEL 25 ottobre 2017

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da Consulbrokers S.p.A- manifestazione di interesse per l'esperimento di una indagine di mercato finalizzata alla selezione di operatori economici da invitare a gara informale mediante procedura negoziata di cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo della Regione Basilicata-. Importo a base di gara: euro 29.400,00. S.A.: regione Basilicata

PREC 13/17/S

il Consiglio

VISTA l'istanza di parere prot. n 181977 del 7 dicembre 2016, con la quale la Consulbrokers S.p.A. contesta l'operato della S.A che, in sede di invito, avrebbe modificato sostanzialmente i termini del servizio rispetto a quanto precedentemente indicato nell'avviso di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto e, in particolare, avrebbe adottato il criterio di aggiudicazione al minor prezzo in luogo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa originariamente previsto, in mancanza dei presupposti di cui all'art. 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. L'istante lamenta inoltre la mancata indicazione del CIG nella lettera d'invito, necessario a identificare la procedura in questione;

VISTA la documentazione in atti e le memorie presentate dalle parti;

RILEVATO che la lettera di invito con cui è stata indetta la procedura è del 25 novembre 2016 e che la stessa si riferisce all'affidamento di un servizio con valore al di sotto la soglia comunitaria, per cui trova applicazione, *ratione temporis*, la disciplina dettata dall'art. 36 del d.lgs. 50/2016 (di seguito, Codice);

VISTO, in particolare, il comma 1 del citato art. 36 che, nel testo vigente alla data di avvio della suddetta procedura, sancisce che «l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, nonché del rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese» e il comma 2 stabilisce che salva la possibilità di ricorrere a procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono agli affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto;

CONSIDERATO che, come confortato dalla più recente giurisprudenza, l'ente aggiudicatore nella procedura *de quo*, era tenuto ad applicare soltanto i principi in materia di contrattualistica pubblica di cui all'art. 30, comma 1, del d.lgs. 50/2016 e non, puntualmente e pedissequamente le disposizioni specifiche, quali quelle invocate dall'istante, potendo anche procedere all'affidamento diretto (Tar Lazio sez. I 8 febbraio 2017, n. 6929);

RILEVATO che nell'avviso di manifestazione d'interesse finalizzato a individuare la platea dei potenziali affidatari del servizio la stazione appaltante si è espressamente riservata la facoltà di



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

sospendere, annullare o modificare, in tutto in parte il procedimento avviato e che nella lettera di invito successivamente inviata agli operatori del settore che avevano manifestato il proprio interesse all'affidamento del servizio, sono state esplicitate le sopravvenute e mutate esigenze di celerità e contenimento della spesa che hanno condotto la S.A. a modificare la durata e il conseguente valore dell'affidamento nonché il criterio di aggiudicazione che sarebbe stato applicato nella procedura competitiva;

RILEVATO che alla suddetta competizione, come riferito dalla S.A. nella memoria di replica alla nota di avvio del procedimento in oggetto, hanno partecipato dieci degli operatori economici precedentemente individuati, tra cui l'istante, e che la scelta dell'aggiudicatario è avvenuto mediante il confronto dei preventivi di offerta dagli stessi presentati, in conformità alle prescrizioni della lettera di invito;

CONSIDERATO che nel servizio di brokeraggio oggetto del contratto non è ravvisabile la presenza di un contenuto tecnologico o di un carattere innovativo tale da imporre l'adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell' art. 95, comma 4, lett. c del Codice;

RITENUTO, pertanto, che la stazione appaltante, nei termini di cui sopra, abbia adeguatamente motivato, sia in ordine alla procedura seguita che alla scelta del contraente e che la stessa abbia agito nel rispetto dei principi di economicità, efficacia e tempestività sanciti dall'art. 30 del Codice, assicurando un leale e trasparente confronto competitivo tra gli operatori economici del settore;

VISTO il Comunicato del Presidente ANAC del 13 luglio 2016 secondo cui per le gare per le quali non è previsto l'obbligo di contribuzione a favore dell'Autorità il CIG va acquisito prima della stipula del relativo contratto,

VISTA la delibera Anac del 21 dicembre 2016, n. 1377 che esonera dal pagamento del contributo i contratti i cui importi a base di gara sono inferiori a 40.000 euro;

RILEVATO che sulla questione l'Autorità può pronunciarsi, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso, di cui all'art. 211 del d.lgs. 50/2016.

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, l'operato della stazione appaltante conforme alla disciplina normativa di settore.

Il Presidente ff

Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 8 novembre 2017

Il Segretario Maria Esposito